

Questo Strumento,

sottoscritto da _____, nato a _____ il settem-

bre 19____, residente in _____ strada _____ d'ora innanzi

"Disponente",

Premesso

- che il Disponibile intende accantonare risorse patrimoniali per i propri nipoti _____ e _____, figli del proprio scomparso fratello _____;

- che il Disponibile trasferirà al trustee, appresso nominato, la somma di euro diecimila, quando riceverà l'accettazione della nomina;

- che il Disponibile successivamente trasferirà altri beni;

- che i trasferimenti in parola sono e saranno in piena, libera ed esclusiva proprietà e titolarità, con il vincolo per il trustee di impiegare quanto gli viene trasferito e di disporne secondo le disposizioni di questo Strumento

- che al riconoscimento del trust nascente da questo Strumento si applicano le disposizioni della Convenzione de L'Aja del 1° luglio 1985, ratificata dalla Repubblica Italiana in forza della legge 16 ottobre 1989 n. 364 ed entrata in vigore il 1° gennaio 1992, salve disposizioni di maggiore favore

Attesta quanto segue

Individuazione soggettiva e oggettiva

1. "Trust"; denominazione, irrevocabilità

a. Il termine "Trust" individua il trust nascente da questo Stru-

mento.

b. Il Trust è individuato per mezzo della denominazione "Trust

e:

c. Questo Strumento è irrevocabile.

2. Il "Trustee"

a. "Trustee" del Trust è la Trust srl, con sede in via

b. Il termine "Trustee" individua chi riveste l'ufficio di trustee e, in caso di più persone, "un Trustee" indica ciascuna di esse.

3. Il "Fondo in trust"

a. Per "Fondo in trust" si intendono:

- i. i beni e i diritti trasferiti al Trustee quale trustee del Trust;
- ii. ogni loro trasformazione, permutazione, sostituzione, incremento, surrogazione;
- iii. ogni reddito che il Trustee accumuli.

b. Per "Beni in trust" si intendono:

- i. i beni e i diritti inclusi nel Fondo in trust;
- ii. i frutti e le utilità da essi derivate.

c. I Beni in trust sono in piena proprietà del Trustee affinché egli se ne avvalga e ne disponga secondo le modalità e i limiti enunciati in questo Strumento.

d. I Beni in trust sono separati dal patrimonio proprio del Trustee, non sono aggredibili dai suoi creditori personali e, qualora il Trustee sia una persona fisica, non fanno parte di al-



cun regime patrimoniale nascente dal suo matrimonio o da convenzioni matrimoniali e non formano oggetto della sua successione ereditaria.

4. Il "Guardiano"

a. "Guardiano" del Trust è il Disponibile.

b. Il termine "Guardiano" individua chi riveste l'ufficio di guardiano del Trust e, in caso di più persone, "un Guardiano" indica ciascuna di esse.

5. I "Beneficiari"

a. Sono Beneficiari

i. i figli e i nipoti del Disponibile,

te se viventi al termine della Durata del Trust;

ii. in mancanza: i loro figli in quote eguali fra i due stipiti e all'interno di ciascuna discendenza;

iii. in mancanza: gli eredi legittimi del Disponibile secondo la sua legge nazionale.

b. Nel corso della Durata del Trust

i. la posizione giuridica di un Beneficiario dura fino a quando una sentenza passata in cosa giudicata accerti che egli ha commesso un reato

- contro un proprio genitore, fratello, sorella o coniuge;

- ovvero la cui pena edittale ecceda tre anni

ii. la posizione giuridica di un Beneficiario dura fino all'accadere di un qualsiasi evento in conseguenza del quale egli

perderebbe quanto la sua posizione di beneficiario gli attribuisce.

c. Chi incrementi il Fondo in trust ha facoltà, per atto autentico comunicato al Trustee,

i. di prescrivere le modalità di gestione e di alienazione dei beni che ha trasferito al Trustee, con esonero di questi da responsabilità;

ii. di nominare, individualmente o quale categoria, i Beneficiari dei beni o diritti da lui trasferiti e di qualificare tale nomina revocabile o irrevocabile e sottoporla a termine o condizione.

6. La "Durata del Trust"

Per "Durata del Trust" si intende il periodo

i. il cui termine iniziale è la accettazione espressa del Trustee per atto autentico

ii. e il cui termine finale è

- il compimento del trentacinquesimo anno di età da parte di _____ e _____

- ovvero la loro morte.

7. Legge regolatrice

a. Il Trust è regolato dalla legge inglese.

b. La validità, l'efficacia e l'opponibilità degli atti del Trustee posti in essere in Italia o riguardanti beni immobili siti in Italia sono regolati dalla legge italiana.



8. Giurisdizione

a. Ogni controversia sulla validità o gli effetti del Trust o sui diritti o obbligazioni di qualunque soggetto menzionato in questo Strumento è sottoposta esclusivamente alla magistratura italiana, foro di Perugia.

b. Ogni procedimento perché siano date direttive al Trustee è proposto esclusivamente dinanzi la magistratura italiana, foro di Perugia; qualora essa declini di provvedere, alla magistratura dello Stato la cui legge regola il Trust.

9. Il "Libro degli eventi"

a. Il Trustee mantiene e aggiorna il "Libro degli eventi", vidimato in data odierna dal medesimo Notaro che autentica questo Strumento.

b. Il Trustee annota in tale libro:

iii. ogni avvenimento che questo Strumento prescriva di annotare

iv. ogni altro avvenimento del quale ritenga opportuno conservare memoria

v. gli estremi e il contenuto degli atti per i quali la forma autentica è prescritta in questo Strumento o dei quali è opportuno evitare la dispersione; di essi il Trustee mantiene una raccolta completa.

c. Chiunque contragga con il Trustee è legittimato a fare pieno affidamento sulle risultanze del Libro degli eventi.

10. Forma degli atti

- a. Ogni comunicazione, nomina e consenso per i quali né la legge applicabile né questo Strumento prescrivano alcuna forma deve essere fatto per iscritto e accompagnato dalla prova della sua ricezione.
- b. I riferimenti della legge applicabile alla forma del "deed" sono sostituiti da riferimenti ad atti muniti di autentica notarile.

11. Revocabilità

- a. Ogni volta che in questo Strumento si preveda che un atto possa essere revocabile o irrevocabile e l'atto taccia sul punto, esso è revocabile.
- b. La revoca va fatta nella medesima forma dell'atto che viene revocato.

12. Riservatezza

- a. Tutti i documenti e le informazioni relative al Trust sono riservati.
- b. Il Trustee non comunica ad alcuno alcun documento o informazione riguardante il Trust o le deliberazioni del Trustee o la contabilità del Trust, a meno che
- i. lo consenta una disposizione di questo Strumento
 - ii. oppure vi sia un ordine di giustizia
 - iii. oppure il Trustee lo consideri necessario per
 - l'esercizio di alcun suo potere



• l'adempimento di alcuna sua obbligazione

• la difesa in un procedimento giudiziario

• l'ottenimento di un parere professionale

• la tutela degli interessi di alcun Beneficiario.

c. Quanto precede non limita il diritto di informazione che la legge regolatrice del Trust riconosca inderogabilmente ai Beneficiari.

13. Definizioni e convenzioni

a. Il termine "figlio" comprende i figli legittimi e i figli naturali.

b. Un soggetto che nasca vivo e vitale si considera vivente dal momento del suo concepimento.

c. I termini "incapace" e "incapacità" si riferiscono alla inidoneità di un soggetto di attendere in modo stabile, vigile e pronto alle incombenze della funzione alla quale il termine è riferito, attestata con perizia munita di sottoscrizioni autenticate da tre medici, uno fra i quali specializzato in neurologia e uno in psichiatria, nominati dal Presidente dell'Ordine dei Medici del luogo di residenza del soggetto.

d. Gli effetti economici del compimento di un anno di età si verificano al termine del relativo mese solare.

II

Il Fondo in trust e il suo reddito

1. Gestione e disposizione dei Beni in trust

a. Il Trustee gestisce e dispone dei Beni in trust in qualunque

modo ritenga conveniente alla stregua di un pieno titolare.

b. Il Trustee

i. ha capacità processuale attiva e passiva rispetto ai Beni in trust;

ii. può comparire nella sua qualità di trustee dinanzi a Notari e pubbliche autorità;

iii. può rivolgersi all'Autorità giudiziaria per ottenerne direttive.

c. Il Trustee è titolare del potere generale di investimento di cui alle section 3, 4, 5 del Trustee Act 2000, ma esteso all'acquisto di immobili ovunque nel mondo.

2. Limitazioni ai poteri di gestione e disposizione del Trustee

a. Nonostante qualsiasi diversa disposizione di questo Strumento, il Trustee non può, senza avere ottenuto il consenso del Guardiano:

i. alienare beni immobili né costituire garanzie reali su di essi;

ii. locare beni immobili o consentirne comunque il godimento a soggetti diversi dai Beneficiari per un periodo eccedente due anni;

iii. alienare partecipazioni in società;

iv. concludere alcun contratto per un corrispettivo eccedente ventimila euro.

b. I Beneficiari e il Guardiano hanno diritto di agire per l'annul-



lamento dei contratti stipulati in violazione delle disposizioni
che precedono.

3. Poteri del trustee

a. Il poteri del Trustee, ottenuti i consensi richiesti da questo
Strumento, sono esercitati con discrezionalità assoluta se-
condo le circostanze.

b. Quando in questo Strumento è richiesto un consenso per il
compimento di un atto del Trustee si intende

i. che il consenso, se prestato, deve esserlo prima del
compimento dell'atto al quale si riferisce;

ii. che la forma sia la medesima dell'atto del Trustee, ma
comunque scritta;

iii. che in qualsiasi altro caso l'atto è inopponibile ai Benefi-
clari e i suoi effetti debbono essere ripristinati dal Tru-
stee.

c. Inoltre,

i. qualora sia richiesto il consenso del Guardiano e non vi
sia Guardiano

ii. ovvero sia richiesto il consenso di una specifica persona
ed essa sia defunta o incapace

il consenso non è richiesto a meno che la relativa disposizione di
questo Strumento renda l'esistenza del Guardiano o l'esistenza e la
capacità della specifica persona un presupposto dell'esercizio del po-
tere da parte del Trustee.

4. Indicazioni al Trustee

- a. Il Guardiano può comunicare periodicamente con il Trustee per segnalargli avvenimenti della vita familiare dei quali il Trustee potrà tenere conto nell'esercizio della propria discrezionalità.
- b. Ciascun Beneficiario può segnalare al Trustee i propri desideri per quanto riguarda l'esercizio della sua discrezionalità.
- c. Il Trustee ha facoltà di convocare i Beneficiari quando lo ritiene opportuno per apprendere le loro opinioni.
- d. Nell'esercizio di qualsiasi sua funzione il Trustee tiene conto delle indicazioni ricevute dal Guardiano e le attua in quanto compatibili con l'interesse generale del Trust, scegliendo il modo di attuazione.

5. Potere di anticipazione

- a. Il Trustee, ottenuto il consenso del Guardiano, può
 - i. corrispondere a un Beneficiario somme dal Fondo in trust in misura non eccedente la quota che gli spetterebbe qualora esse gli occorranza per la propria attività commerciale o professionale
 - ii. ovvero per la medesima finalità
 - impiegare direttamente somme a suo vantaggio
 - attribuirgli beni tratti dal Fondo in trust
 - iii. impiegare il Fondo in trust per sostenere spese legali, del Trust o dei Beneficiari, qualora il reddito corrente non sia



sufficiente.

6. Appartenenza del Fondo in trust ai Beneficiari

a. Sopraggiunto il termine finale della Durata del Trust, il Fondo in trust è trasferito di diritto ai Beneficiari, ai quali soltanto il Fondo da quel momento appartiene; il Trustee

i. tiene il Fondo a loro disposizione

ii. cura qualunque adempimento necessario per rendere tale appartenenza giuridicamente opponibile ai terzi.

iii. e comunque consegna il Fondo in trust ai Beneficiari nel tempo ragionevolmente necessario.

b. Il Guardiano cessa dall'ufficio quando il Fondo in trust è attribuito ai Beneficiari.

7. Beneficiari con diritti sui medesimi beni

Quando diritti di più Beneficiari concorrono per quote su un bene immobile non comodamente divisibile il Trustee procede alla stima dell'immobile nel modo che ritiene opportuno e indaga se uno fra i Beneficiari concorrenti sia disposto a rendersi acquirente per contanti dei diritti spettanti agli altri.

i. In caso positivo, il Trustee trasferisce l'immobile a tale Beneficiario, contro il pagamento da parte di questi delle somme spettanti agli altri Beneficiari;

ii. in mancanza, il Trustee è tenuto ad indagare se esista una comune volontà dei Beneficiari concorrenti circa l'esercizio dei rispettivi diritti per il caso che l'immobile ven-

ga ad essi trasferito in comproprietà per quote ideali e se tale comune volontà risulti da una attestazione giuridicamente vincolante e nelle forme opportune:

- In caso positivo, il Trustee trasferisce il bene ai Beneficiari concorrenti in comproprietà per quote ideali;
- In mancanza, il Trustee aliena il bene e ne ripartisce il ricavato, al netto di ogni spesa, fra i Beneficiari concorrenti.

8. Accordo fra i Beneficiari

- a. L'accordo fra tutti i Beneficiari circa la ripartizione del Fondo in trust vincola il Trustee, che è tenuto ad eseguirlo.
- b. L'accordo fra tutti i Beneficiari concorrenti sui medesimi beni circa la loro ripartizione vincola il Trustee, che è tenuto ad eseguirlo.

III

La gestione

1. Segregazione, custodia, mandati

- a. Il Trustee tiene i Beni in trust separati sia dai propri che dal qualunque altro bene del quale sia trustee o fiduciario e distintamente identificabili. Inoltre,
 - iii. quando si tratti di beni iscritti in registri, pubblici o privati, il Trustee ne richiede l'iscrizione al proprio nome in qualità di trustee o in altro modo che palesi l'esistenza del Trust;

iv. ogni conto bancario e ogni contratto stipulato dal Trustee

sono al nome del Trustee nella sua qualità di trustee o in

altro modo che palesi l'esistenza del Trust e ogni somma

è depositata nei conti così denominati.

b. Il Trustee può

i. depositare beni e documenti presso banche e depositari

professionali che si obblighino alla loro custodia ed è te-

nuto a farlo per i titoli al portatore

ii. intestare beni a società fiduciarie o intermediari finanziari

professionali o a società interamente controllate dal Tru-

stee

iii. delegare a chiunque, incluso un Trustee quando siano

più di uno e un Beneficiario, l'esercizio di uno specifico

potere gestionale per un periodo determinato quale man-

datarlo

iv. alle condizioni che ritenga opportune, ma comunque

sempre in forza di atto scritto che non consenta all'altra

parte

- deleghe di funzioni,

- limitazioni di responsabilità al di là della colpa ordina-

ria,

- compimento di attività in circostanze che possono dare

luogo a conflitto di interessi.

c. Qualsiasi Beneficiario e il Guardiano possono chiedere che

il giudice accerti che determinati beni o diritti sono inclusi fra

I Beni in trust.

2. Investimenti finanziari

Il Trustee cura che le componenti mobiliari del Fondo in trust siano investite in forme che diano un alto grado di sicurezza della restituzione del capitale.

3. Poteri gestionali del Trustee

Nel corso della Durata del Trust

a. il Trustee può impiegare reddito del Trust:

i. per manutenzione, riparazioni e migliorie di beni inclusi nel Fondo in trust;

ii. per pagare imposte e altre spese che sarebbero altrimenti da soddisfare tramite il Fondo in trust, purché contesti le pretese ragionevolmente contestabili

b. il Trustee può impiegare o ipotecare o vincolare beni inclusi nel Fondo in trust, ottenuto il consenso del Guardiano:

i. per mutuare somme a un Beneficiario; il mutuo può non prevedere né interesse né garanzie;

ii. per garantire obbligazioni di un Beneficiario;

nel limite del valore della quota spettante a tale Beneficiario;

c. Il Trustee può, per quanto riguarda beni immobili inclusi nel Fondo in trust, consentire a un Beneficiario di averne il possesso o il godimento alle condizioni che il Trustee ritiene opportune;

d. il Trustee ha il potere di impiegare direttamente a favore di

un soggetto somme che altrimenti gli verserebbe in forza di una disposizione di questo Strumento.

4. Conflitto di interessi

In caso di conflitto di interessi, come inteso dalla legge regolatrice del Trust, un Trustee può procedere all'operazione in conflitto qualora vi sia il Guardiano ed esso lo autorizzi.

5. Diligenza del Trustee

Nello svolgimento di qualsiasi funzione il Trustee deve osservare il "duty of care" di cui alla section 1 del Trustee Act.

IV

Il reddito del Trust

1. Impiego del Reddito

a. Il Trustee suddivide periodicamente il Fondo in trust in tante quote ideali quanti sono in quel momento i Beneficiari, ne tiene il reddito in "protective trust" per i Beneficiari e:

i. sentito il Guardiano, impiega quanto ritiene opportuno del reddito delle relative quote per il mantenimento, l'educazione e comunque a vantaggio dei Beneficiari di età inferiore a trenta anni;

ii. versa a ciascun Beneficiario che abbia compiuto trenta anni il reddito della rispettiva quota

b. Qualora un Beneficiario muoia senza lasciare figli, il Trustee, ottenuto il consenso del Guardiano, può versare al co-

niuge di tale Beneficiario nel corso della Durata del Trust
somme non eccedenti quelle che sarebbero altrimenti spettate al defunto.

V

Disposizioni sul Trustee

1. Sede dell'amministrazione

a. La sede dell'amministrazione del Trust è presso il domicilio del Trustee e, in caso di più componenti l'ufficio, del più anziano fra essi:

b. La contabilità e ogni atto e documento sono custoditi presso la sede dell'amministrazione.

c. Il Trustee può modificare la sede dell'amministrazione con atto autentico, informandone immediatamente il Guardiano e ogni Beneficiario.

d. Qualora un Trustee sia una società, essa comunica periodicamente al Guardiano e al Beneficiari il nome della persona o delle persone che seguono l'amministrazione ordinaria del Trust.

2. Compenso e costi del Trustee

a. Un Trustee ha diritto di ricevere il compenso concordato con il soggetto che lo ha nominato.

b. Il Trustee può impiegare il reddito del Trust e, se insufficiente, il Fondo in trust:

i. per il pagamento del compenso;

ii. per sostenere i costi di gestione;

iii. per fare fronte a ogni obbligazione legittimamente assunta;

iv. per rimborsare se stesso di ogni anticipazione fatta.

c. Fra i costi rientrano i compensi e i rimborsi dei legali incaricati dal Trustee e le spese delle procedure legali nelle quali il Trustee abbia la veste di parte, a meno che il giudice adito disponga diversamente.

3. Rendiconto

a. Il Trustee mantiene una contabilità accurata e la documentazione di ogni operazione.

b. Il Trustee consegna annualmente al Guardiano e ai Beneficiari una relazione sull'andamento del Trust e il proprio rendiconto.

c. Ove il Guardiano o i Beneficiari lo richiedano, il Trustee si sottopone a una verifica contabile e amministrativa, condotta da un professionista abilitato, nominato dal richiedente e compensato dal Trust.

4. Successione nell'ufficio

a. Un Trustee rimane nell'ufficio per il termine o fino all'evento stabilito nella nomina ovvero, se anteriori, fino a dimissioni o revoca o:

i. se persona fisica: fino a morte o sopravvenuta incapacità

tà;

ii. se persona giuridica: fino a messa in liquidazione o inizio di alcuna procedura concorsuale.

b. Le dimissioni di un Trustee

i. hanno effetto trenta giorni dopo che il Guardiano e i Beneficiari ne abbiano ricevuto la comunicazione

ii. ma il trustee singolo che si sia dimesso permane nell'ufficio fino alla nomina del Trustee.

c. Un Trustee può essere revocato in ogni tempo per atto autentico con efficacia dal momento nel quale egli ha conoscenza della revoca dal Guardiano, ma il Trustee singolo revocato permane nell'ufficio fino alla nomina del successore.

d. Nuovi trustee o trustee aggiuntivi entro il numero consentito da questo Strumento possono essere nominati in ogni tempo, eventualmente sottoponendo la nomina a termine o a condizione e con atto irrevocabile o revocabile fino a quando la nomina abbia avuto effetto dal Guardiano.

e. Qualora non vi sia alcun trustee e chi ha il potere di nominare trustee non provveda in un tempo ragionevole, alla nomina provvede il Presidente del Consiglio notarile di Perugia scegliendo fra persone vicine alla famiglia del Disponente.

5. Trasferimento dei Beni in trust in caso di mutamento nell'ufficio del trustee

a. Un Trustee che cessa dall'ufficio perde ogni diritto sui Beni in

trust in favore di colui o coloro che gli succedono o che rimangono nell'ufficio.

b. Chi cessa dall'ufficio:

i. pone in essere senza indugio ogni comportamento necessario per consentire al Trustee di esercitare i diritti spettanti al trustee sui Beni in trust;

ii. consegna al Trustee i Beni in trust, il Libro degli eventi e ogni documento riguardante il Trust che sia in suo possesso, gli fornisce ogni ragguglio il Trustee gli richieda e in genere lo pone in grado, per quanto in suo potere, di prendere possesso dei Beni in trust e di assolvere le obbligazioni inerenti l'ufficio.

c. Chi cessa dall'ufficio può fare e trattenere copie dei documenti che consegna, ma unicamente per avvalersene in caso di azioni proposte contro di lui.

d. In caso di morte di un trustee i suddetti diritti e obbligazioni fanno capo ai suoi eredi.

e. Chi cessa dall'ufficio può non consegnare i Beni in trust se i Beneficiari o il Trustee non gli forniscono appropriate garanzie circa l'integrità del Fondo in trust in relazione alla soddisfazione di pretese di terzi, anche di natura tributaria.

VI

Disposizioni sul Guardiano

1. Posizione del Guardiano

a. Il poteri del Guardiano sono fiduciari e non personali.

b. Un Guardiano non è responsabile nei confronti dei beneficiari se non per colpa grave, "fraud" o "wilful default" o "wilful misconduct" o "dishonesty".

c. Il Guardiano:

i. ha facoltà di esprimere la propria opinione su qualsiasi attività del Trust

ii. ha diritto di agire contro il Trustee in caso di violazione da parte di quest'ultimo delle disposizioni di questo Strumento o di norme della legge regolatrice del Trust o di qualsiasi legge applicabile a uno specifico atto.

2. Compenso del Guardiano

a. Il Guardiano non ha diritto a compenso a meno che egli diversamente convenga con il soggetto che lo nomina.

b. Le spese sostenute dal Guardiano per l'adempimento delle sue funzioni sono a carico del Trust.

3. Successione nell'ufficio

a. Un Guardiano rimane nell'ufficio per il termine o fino all'evento stabiliti nella nomina ovvero, se anteriori, fino a dimissioni o revoca o:

i. se persona fisica: fino a morte o sopravvenuta incapacità;

ii. se persona giuridica: fino a messa in liquidazione o inizio di alcuna procedura concorsuale.

b. Le dimissioni di un Guardiano hanno effetto appena il Trustee e i Beneficiari ne abbiano ricevuto la comunicazione.

c. Nuovi guardiani o guardiani aggiuntivi possono essere nominati in ogni tempo, eventualmente sottoponendo la nomina a termine o a condizione e con atto irrevocabile o revocabile fino a quando la nomina abbia avuto effetto dal Guardiano.

d. Qualora non vi sia più un guardiano alla nomina provvede il Presidente del Consiglio notarile di Perugia scegliendo fra persone vicine alla famiglia del Disponente.

VII

Disposizioni finali

1. Modificazioni di questo Strumento

Il Disponente e, dopo la morte o sopravvenuta incapacità del Disponente, il Trustee, ottenuto il consenso del Guardiano, può modificare per atto autentico le disposizioni di questo Strumento che hanno per oggetto

i. i poteri gestori ("administrative powers")

ii. poteri dispositivi degli interessi beneficiari ("dispositive powers").

2. Registrazione di questo Strumento

Il Disponente chiede che questo Strumento sia registrato con l'applicazione della tassa in misura fissa.

Repertorio n. 170476

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaquattro il giorno quattordici del mese di ottobre

14 ottobre 2004

In Perugia nel mio studio in strada Trasimeno Ovest n. 118

io sottoscritto Dottor MARCO OTTAVIANO SCIARRA, Notaio in Perugia ed iscritto presso il Collegio Notarile di detta città

Previa espressa rinunzia del firmatario col mio consenso, all'assistenza dei testimoni

CERTIFICO

che è stata sottoscritta in mia presenza, in calce ed a margine degli altri fogli, la suesesa scrittura dal sottoindicato della cui identità personale io Notaio sono certo:

, nato a . il settembre

residente in , strada

